



ORDINANZA DEL SINDACO
n° 17

in data 04/09/2026

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA



ORDINANZA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA PER EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL COMUNE DI BIENTINA

IL SINDACO

VISTA la nota, acquisita in atti comunali al prot. n. 11936 del 04/09/2026, con la quale il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest - Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdera – Alta Val di Cecina e ci comunica che in data 03/09/2026 è stato accertato un caso di Dengue di un cittadino che ha soggiornato presso il Comune di Bientina dal 29/08 al 30/08 us.

CONSIDERATO che la suddetta arbovirosi è trasmessa da puntura di zanzara infetta del genere Aedes fra cui Aedes albopictus (zanzara tigre);

VISTE le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi", con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi, di cui alla D.G.R.T. n. 582 del 23/5/2022, che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione nelle aree definite dal Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL in funzione del luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

CONSIDERATO, al riguardo, che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata (porta a porta);

CONSIDERATO che, a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica, risulta necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone individuate da USL al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

RILEVATO che l'area di intervento individuata dalla locale Azienda Sanitaria comprende le aree poste in un raggio di 200 ml. Intorno a Via Marco Polo, e precisamente Via J. Del Polta (lato SS439), Via Marco Polo (centro abitato, lato destro e sinistro) Via Del Marrucco (porzione), Via Di San Piero (porzione), Via Della Viarella (porzione), Via Palladio (porzione), Via Buonarroto, Via G. Da Verrazzano) comprese aree pubbliche e aree private, quali pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc...), come individuate nella planimetria allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);

RILEVATA la necessità di collaborazione da parte dei privati per l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che su area privata;

VISTA la L. 23/12/78 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTA l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai seguenti allegati:

a) allegato 1: planimetria area soggetta ad intervento

2. la disinfestazione delle aree interessate, come individuate in premessa e nella planimetria allegata, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private, con il seguente calendario:

a) il giorno 5 settembre 2026 a partire dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e comunque fino al termine delle operazioni nelle aree segnalate in planimetria.

3. la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area segnalata;

4. che il presente provvedimento è valido dall'inizio dei trattamenti come specificato al punto 2, fino alla conclusione degli stessi che, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile;

5. la chiusura dei parchi cittadini interessati dalla presente dalla data odierna e per le 24 ore successive al trattamento;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni ricadenti nelle aree specificate in narrativa e rappresentate nell'allegato 1, di:

1. permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.);

2. attenersi a quanto indicato dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

Precauzioni da adottare durante il trattamento:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si raccomanda prima del trattamento di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o di proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento si raccomanda di:

- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

1. che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest Dipartimento della Prevenzione nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
2. che il Comando di Polizia Locale assista la ditta BLITZ DISINFESTAZIONI SRL di Montelupo Fiorentino (FI), incaricata del servizio, nelle procedure di accesso alle aree private;
3. che l'ufficio Ambiente coordini le operazioni condotte dalla ditta incaricata;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a:
 - ditta BLITZ DISINFESTAZIONI SRL di Montelupo Fiorentino (FI) incaricata del servizio di disinfestazione;
 - Azienda USL Toscana Nord-Ovest;
 - Settore Polizia Locale del Comune di Bientina.
5. di trasmettere la presente ordinanza all'Ufficio Stampa e URP per opportuna diffusione alla cittadinanza e agli organi di informazione;
6. che in attuazione dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line, il presente atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico;
7. per eventuali informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Ambiente (0587 758434 – 0587 758421– 0587 758466) oppure al Comando della Polizia Locale (0587 756777).

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine

IL SINDACO
Dario Carmassi

IL SINDACO
Dario Carmassi
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.)*

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 2 s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di E D.lgs n. 82/2005.